

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI



COMMISSIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

**Orientamenti interpretativi sulle Norme di attuazione
del Regolamento di formazione professionale continua**

SOMMARIO

Art. 1 - Formazione professionale continua	3
Art. 2 - Periodo di formazione	4
Art. 3 - Programmi di formazione professionale continua	5
Art. 4 - Attribuzione e riconoscimento dei crediti formativi professionali	7
Art. 5 – Attuazione dei programmi approvati	11
Art. 6 - Assolvimento dell’obbligo del dottore commercialista e vigilanza degli Ordini	12

COMMISSIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

CONSIGLIERE DELEGATO
Antonio Ciuffa

PRESIDENTE
Franco Michelotti

COMPONENTI
Giancarlo Attolini
Alessio Berardino
Roberto Di Francesco
Leonardo Losi
Lorenzo Magrassi
Stefano Pochetti
Stefano Pozzoli
Patrizia Riva
Renzo Sangiorgi
Gianpaolo Valente
Mauro Vantaggio

Art. 1

Formazione professionale continua

1. La formazione professionale continua è attività di aggiornamento e di approfondimento, in forma collettiva, delle conoscenze e delle competenze tecniche sulle materie oggetto di esercizio dell'attività professionale del dottore commercialista.
2. Essa si realizza mediante la partecipazione ad eventi formativi di cui all'art. 3 del Regolamento di formazione professionale continua del dottore commercialista, eventi il cui svolgimento è caratterizzato da interrelazione e confronto di esperienze professionali tra i partecipanti, tenuto conto della tipologia e delle modalità di diffusione – anche informatiche – degli eventi medesimi.
3. La formazione professionale continua non sostituisce, ma completa lo studio e l'approfondimento individuali che sono il presupposto per l'esercizio dell'attività professionale, pur se non originano acquisizione di crediti formativi professionali (CFP).
4. La formazione continua è obbligo deontologico per i dottori commercialisti iscritti negli albi professionali tenuti dagli Ordini.

Obbligo formativo

La formazione professionale continua è obbligo deontologico per i dottori commercialisti iscritti negli albi professionali.

La formazione professionale continua non è obbligatoria per i dottori commercialisti iscritti negli albi professionali che non esercitano – neanche occasionalmente – attività professionale.

Iscritti nell'elenco speciale

La formazione professionale continua non è obbligatoria per gli iscritti nell'elenco speciale.

Iscrizione in più albi professionali

L'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti comporta l'assolvimento dell'obbligo deontologico di formazione professionale continua del dottore commercialista, indipendentemente dall'iscrizione in altri albi e dagli eventuali, connessi obblighi formativi.

Art. 2

Periodo di formazione

1. Il periodo di formazione professionale continua è triennale. Il primo periodo decorre dal 1° gennaio 2003 e termina il 31 dicembre 2005.
2. L'anno formativo coincide con quello solare: decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre.
3. Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo, la verifica degli Ordini avviene con cadenza annuale ed è svolta secondo le modalità stabilite dagli Ordini medesimi.

Obbligo formativo nel primo anno di iscrizione all'albo

Per i nuovi iscritti all'albo, l'anno formativo decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello d'iscrizione.

Attività formativa anteriore all'iscrizione all'albo

L'eventuale attività formativa svolta nel periodo che precede l'iscrizione all'albo non rientra nella formazione professionale continua e non permette acquisizione di crediti formativi professionali.

Art. 3

Programmi di formazione professionale continua

1. Gli Ordini predispongono, anche di concerto tra loro ed in relazione alle esigenze di formazione degli iscritti negli albi, il programma degli eventi formativi da sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale in via anticipata rispetto allo svolgimento degli eventi medesimi. Il Consiglio Nazionale delibera sull'approvazione dei programmi entro 45 giorni dal ricevimento, previo riscontro di conformità degli argomenti in essi contenuti con quelli previsti nell'Elenco delle materie oggetto di eventi formativi.
2. Decorsi 45 giorni dal ricevimento, ove non sia pervenuta all'Ordine alcuna comunicazione in merito all'approvazione, il programma s'intende approvato ed i crediti sono attribuiti agli eventi con apposito provvedimento emesso dal Consiglio Nazionale anche dopo lo svolgimento degli stessi.
3. I programmi vanno riferiti preferibilmente all'intero anno formativo e, comunque, devono riguardare periodi non inferiori al trimestre, salvo il disposto dell'art. 4, comma 4, delle presenti Norme.
4. I programmi devono contenere ed indicare:
 - a) la tipologia degli eventi formativi;
 - b) gli argomenti oggetto di trattazione degli eventi formativi da individuare tra quelli inclusi nell'Elenco delle materie oggetto di eventi formativi;
 - c) la durata effettiva di trattazione degli argomenti, espressa in ore o frazioni di ore;
 - d) le date previste di svolgimento degli eventi;
 - e) altre informazioni ritenute utili, tra le quali, ove possibile, l'indicazione e la qualifica dei relatori.
5. Nel programma annuale devono essere contenuti argomenti di cui alla lettera A dell'Elenco delle materie oggetto di eventi formativi (ordinamento, deontologia, tariffe e previdenza) onde consentire l'acquisizione degli specifici crediti formativi professionali annuali di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), delle presenti Norme.

Comunicazione al Consiglio Nazionale dei programmi formati dagli Ordini

Nella compilazione del modulo di comunicazione al Consiglio Nazionale del programma degli eventi formativi, è necessario indicare il luogo nel quale si svolge l'evento.

Non è possibile per l'Ordine validare autonomamente eventi non inseriti nel proprio programma formativo senza sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale un nuovo programma modificato e/o integrato.

Approvazione degli eventi e attribuzione dei crediti formativi professionali successivamente allo svolgimento dell'evento

Il Consiglio Nazionale può attribuire i crediti formativi contestualmente o successivamente allo svolgimento dell'evento solo per eccezionali motivi, e purché l'Ordine abbia inoltrato preventiva e motivata richiesta di approvazione dell'evento stesso. Il Consiglio Nazionale, nel comunicare l'approvazione dei programmi formativi, porrà in evidenza l'eccezionalità del caso.

Argomenti di interesse di singoli iscritti, non previsti in eventi inseriti nel programma dell'Ordine

Il programma predisposto dall'Ordine è inteso quale interpretazione delle esigenze formative della generalità degli iscritti all'albo, nella prospettiva di agevolare ai medesimi il conseguimento dei 30 crediti formativi annuali.

Esigenze specifiche dei colleghi non soddisfatte da singoli Ordini, se da questi segnalate al Consiglio Nazionale, saranno esaminate al fine di valutare la possibilità di organizzare, al termine dell'anno formativo, momenti formativi particolari e di interesse generale.

Eventi "particolari" indicati nella tabella di cui all'art. 4 delle Norme di attuazione del Regolamento di formazione professionale continua

Nel programma formativo degli Ordini non devono essere inseriti gli eventi "particolari" indicati nella tabella di cui all'art. 4, comma 3, delle Norme di attuazione del Regolamento di formazione professionale continua (riunioni delle commissioni di studio, scuole e corsi di formazione per praticanti ecc.).

Il riconoscimento dei crediti formativi professionali connessi a tali eventi avverrà su richiesta presentata agli Ordini da parte dei colleghi interessati, i quali esporranno le particolari attività svolte da cui deriva l'attribuzione dei crediti formativi professionali.

Art. 4

Attribuzione e riconoscimento dei crediti formativi professionali

1. Il Consiglio Nazionale attribuisce i crediti formativi professionali (CFP) ai singoli eventi compresi nei programmi approvati, valutando i seguenti elementi:

- a) tipologia dell'evento formativo;
- b) durata effettiva dell'evento;
- c) argomenti trattati.

L'attribuzione dei crediti è prevalentemente basata sulla durata dell'evento ed orientata all'adozione del parametro: 1 ora = 1 CFP.

2. L'Ordine riconosce i crediti formativi professionali agli iscritti nell'albo che partecipano agli eventi. A tal fine gli iscritti producono la documentazione dell'attività formativa svolta. I crediti formativi professionali sono riconosciuti dagli Ordini tenendo conto del tempo di effettiva partecipazione agli eventi.

3. Agli eventi previsti dall'art. 3, comma 1, del Regolamento di formazione professionale continua del dottore commercialista i crediti formativi professionali vengono attribuiti in base alla seguente tabella:

Tabella di attribuzione dei CFP agli eventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), del Regolamento FPC		
EVENTI PARTICOLARI	Crediti attribuiti	Limiti massimi
Relazioni in convegni, seminari, corsi e master approvati dal Consiglio Nazionale	1 ora = 3 crediti	max 15
Relazioni nelle scuole e nei corsi di formazione per praticanti	1 ora = 3 crediti	max 15
Docenze annuali presso istituti universitari ed enti equiparati nelle materie comprese nell'Elenco delle materie oggetto di eventi formativi	10 crediti	max 10
Docenze annuali di ruolo presso istituti tecnici ed enti equiparati nelle materie comprese nell'Elenco delle materie oggetto di eventi formativi	4 crediti	max 4
Partecipazione alle commissioni consultive del Consiglio Nazionale e degli Ordini	1 riunione = 1 credito	max 10
Partecipazione ai gruppi di lavoro ed alle commissioni di studio degli organismi internazionali ai quali il Consiglio Nazionale partecipa	1 riunione = 2 crediti	max 10
Partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato	5 crediti	max 5
Pubblicazioni di natura tecnico-professionale su argomenti compresi nell'Elenco delle materie oggetto di eventi formativi	1 credito ogni 5 cartelle di 1.500 battute ciascuna	max 10

4. Per eccezionali motivi, l'approvazione degli eventi e l'attribuzione dei crediti formativi possono essere effettuate dal Consiglio Nazionale anche successivamente allo svolgimento dell'evento, purché l'Ordine abbia inoltrato preventiva e motivata richiesta di approvazione.

Riconoscimento del credito in funzione del tempo di effettiva partecipazione all'evento

In relazione alla tipologia dell'evento, agli argomenti oggetto di trattazione ed alla organicità della stessa, gli Ordini valuteranno, di volta in volta, la possibilità di ridurre – in relazione al tempo di effettiva partecipazione – il numero di crediti formativi professionali riferiti all'intero svolgimento dell'evento.

Eventi particolari

L'attribuzione di crediti formativi professionali per lo svolgimento delle attività previste nella tabella di cui all'art. 4, comma 3, delle Norme di attuazione del Regolamento di formazione professionale continua deve essere sempre richiesta all'Ordine di appartenenza. L'interessato descriverà e documenterà la particolare attività effettivamente svolta onde permettere il suo inquadramento nella casistica prevista dalla tabella.

L'attribuzione di crediti formativi professionali sarà effettuata direttamente dall'Ordine in sede di valutazione dell'attività svolta dal richiedente e questa non deve essere inclusa nel programma formativo dell'Ordine.

Relazioni negli eventi inseriti nei programmi formativi

L'attività di relatore negli eventi inseriti nei programmi formativi degli Ordini attribuisce al relatore, oltre ai crediti relativi alla partecipazione agli eventi svolti, gli ulteriori crediti previsti nella tabella di cui all'art. 4, comma 3, delle Norme di attuazione del Regolamento di formazione professionale continua (tre crediti formativi per ogni ora effettiva o frazione di ora di relazione). Il riconoscimento e la certificazione dei crediti conseguiti per l'attività di relatore sono effettuati dagli Ordini.

Al di fuori degli eventi inseriti nei programmi formativi degli Ordini non potranno esser attribuiti né riconosciuti crediti formativi professionali per attività di relatore, ovunque e sotto qualunque forma svolta.

Docenze universitarie

Sono ritenute idonee ad attribuire 10 crediti formativi annuali le docenze sulle materie comprese nell'Elenco delle materie oggetto di eventi formativi, effettivamente svolte in un corso universitario, da docenti aventi i seguenti titoli accademici:

1. Professore ordinario e straordinario;
2. Professore associato, confermato o non confermato;
3. Professore a contratto per contratto sostitutivo/principale/integrativo;
4. Ricercatore titolare di affidamento o supplenza;
5. Ricercatore, confermato o non confermato e assistente ordinario;
6. Dottore di ricerca, dottorando di ricerca, titolare di assegno di ricerca;
7. Cultore della materia.

Le docenze semestrali permettono l'acquisizione di un numero di crediti pari a quello previsto per la docenza di un intero corso.

Istituti d'istruzione superiore ed istituti ad essi equiparati e relative docenze

L'equiparazione si fonda sul criterio dell'idoneità dei diplomi a permettere ai discenti l'accesso agli istituti universitari.

Al docente non di ruolo che insegna materie economico-giuridiche sono attribuibili crediti formativi professionali poiché egli svolge attività di docenza alla stregua del docente di ruolo dell'istituto superiore.

Partecipazione in qualità di commissario agli esami di Stato delle scuole superiori

La partecipazione in qualità di commissario agli esami di Stato delle scuole superiori non attribuisce crediti formativi.

Partecipazione alle riunioni delle commissioni consultive degli Ordini

La partecipazione alle riunioni delle commissioni consultive istituite dagli Ordini non deve essere inserita nel programma formativo predisposto dall'Ordine. Il programma deve infatti prevedere unicamente eventi formativi di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del Regolamento di formazione professionale continua (convegni, congressi, seminari, corsi e simili).

I crediti formativi professionali di cui all'art. 4, comma 3, delle Norme di attuazione del Regolamento di formazione professionale continua sono attribuiti in relazione al numero delle riunioni soltanto ai componenti delle commissioni, e non anche agli eventuali partecipanti alle stesse in qualità di osservatori.

Il consigliere delegato alle commissioni matura, al pari dei componenti delle stesse, i crediti formativi conseguenti alla partecipazione.

Partecipazione alle riunioni delle commissioni consultive delle Conferenze degli Ordini

La partecipazione alle riunioni delle commissioni consultive delle Conferenze degli Ordini non attribuisce crediti formativi. I crediti formativi professionali sono attribuiti, invece, ai componenti delle commissioni degli Ordini che partecipano alle riunioni di commissioni di altri Ordini.

Partecipazione alle riunioni di Consiglio degli Ordini

La partecipazione alle riunioni di Consiglio dell'Ordine non attribuisce crediti formativi ai consiglieri.

Partecipazione a master

La partecipazione a master inseriti nel programma degli Ordini permette di acquisire crediti formativi. Il successivo (eventuale) periodo di stage che chiude il master non consente, invece, il conseguimento di crediti formativi.

Attività di coordinatore di seminari e corsi di formazione

L'attività di coordinamento di corsi e seminari di formazione non comporta l'attribuzione di crediti formativi, a meno che il coordinatore partecipi all'evento in qualità di relatore.

Giudici tributari

I dottori commercialisti giudici tributari svolgono una funzione professionale e non acquisiscono crediti formativi in relazione a tale funzione o alle attività svolte in ragione di essa.

Pubblicazioni

La natura tecnico-professionale delle pubblicazioni deriva dagli argomenti oggetto di trattazione. Rientrano nei casi di cui all'art. 4, comma 3, delle Norme di attuazione del Regolamento di formazione professionale continua le pubblicazioni diffuse su riviste in applicazione della normativa sulla stampa.

L'Ordine stabilisce le modalità ed i criteri per l'esame delle richieste di acquisizione dei crediti formativi da parte degli iscritti che abbiano effettuato pubblicazioni di natura tecnico professionale.

Agli iscritti che pubblichino di concerto tra loro articoli e/o testi inerenti argomenti professionali, i crediti formativi possono essere attribuiti nella misura del contributo prestato alla redazione degli articoli e/o testi (ad esempio secondo la distribuzione dei capitoli e delle sezioni redatte).

Nell'impossibilità di applicare tale criterio, il credito attribuito all'intero articolo e/o testo si ripartirà uniformemente tra gli autori.

Art. 5

Attuazione dei programmi approvati

1. Ciascun Ordine, nel rispetto dei principi previsti dall'art. 6 del Regolamento di formazione professionale continua del dottore commercialista, realizza – anche di concerto con altri Ordini – il programma approvato dal Consiglio Nazionale, con le modalità ritenute meglio rispondenti alle esigenze di formazione degli iscritti nell'albo da esso tenuto.
2. L'Ordine realizza il programma, anche di concerto con altri Ordini, avvalendosi di strutture e mezzi propri (commissioni di studio, fondazioni di emanazione degli Ordini, associazioni e/o società cui l'Ordine partecipa) o conferendo apposito incarico a soggetti terzi (associazioni di categoria dei dottori commercialisti, istituti universitari, enti ed imprese di formazione, uffici studi di enti pubblici e privati). In questo caso, il soggetto incaricato dall'Ordine svolge, nella circoscrizione di quest'ultimo, i singoli eventi ed opera sotto la direzione, il controllo e la responsabilità dell'Ordine. In nessun caso tale soggetto può avvalersi della qualifica di ente accreditato per la formazione professionale del dottore commercialista, poiché esso esegue un incarico nei limiti e con l'osservanza delle condizioni stabilite dall'Ordine che lo ha incaricato.

Luogo di svolgimento degli eventi formativi

Stante la rilevanza che la circoscrizione territoriale riveste nel nostro Ordinamento professionale, gli eventi formativi devono essere inseriti nel programma dell'Ordine nel cui territorio si svolgono.

Se, come auspicabile, gli eventi si svolgono di concerto tra Ordini diversi, tutti gli Ordini interessati inseriranno gli eventi nei loro programmi formativi e concorderanno quale (o quali) tra essi provvederà a rilasciare gli attestati di partecipazione.

Qualora un Ordine intenda realizzare eventi formativi nella circoscrizione territoriale di un altro Ordine della regione o di regioni limitrofe, dovrà darne comunicazione all'Ordine competente per territorio. Nel caso in cui l'Ordine nel cui territorio sia stato richiesto lo svolgimento degli eventi esprima parere contrario al riguardo, delibererà il Consiglio Nazionale sentiti gli Ordini interessati.

Art. 6

Assolvimento dell'obbligo del dottore commercialista e vigilanza degli Ordini

1. Il dottore commercialista iscritto nell'albo è tenuto a:
 - a) acquisire 30 crediti formativi annuali, con un minimo di 20 crediti annuali e di 90 crediti nell'arco del triennio. Dei 30 crediti annuali, almeno 3 devono derivare dalla partecipazione ad eventi formativi aventi ad oggetto gli argomenti di cui alla lettera A dell'Elenco delle materie oggetto di eventi formativi (ordinamento, deontologia, tariffe, previdenza);
 - b) documentare l'attività di formazione effettivamente svolta;
 - c) esibire la documentazione all'Ordine di appartenenza secondo le modalità dallo stesso stabilite.
2. L'Ordine regola le modalità del rilascio degli attestati di partecipazione agli eventi formativi e stabilisce come e quando richiederne l'esibizione al dottore commercialista. Valuta inoltre la possibilità di porre in essere forme incentivanti o premianti per gli iscritti negli albi che abbiano assolto l'obbligo formativo.
3. Per l'acquisizione dei crediti di cui al comma 1 del presente articolo, il dottore commercialista può partecipare agli eventi formativi compresi nei programmi predisposti da qualsiasi Ordine ed approvati dal Consiglio Nazionale.
4. In particolari casi di forza maggiore, l'iscritto nell'albo può essere esentato dall'adempiere l'obbligo formativo per l'anno solare in cui l'impedimento si verifica, con conseguente riduzione del numero di crediti da acquisire nel corso del triennio formativo. Possono configurarsi quali motivi di impedimento i seguenti casi:
 - a) interruzione dell'attività professionale per un periodo superiore a sei mesi originata da maternità, servizio militare e civile, grave malattia ed infortunio, assenza dall'Italia;
 - b) altri casi di documentato impedimento.
5. Può inoltre motivare l'esenzione dall'assolvimento dell'obbligo formativo lo stato di avanzata età dell'iscritto.

Fac-simile di attestato di partecipazione all'evento formativo

Il modulo scaricabile dal sito internet costituisce uno "standard" contenente gli elementi essenziali dell'attestazione. Può assumere una forma diversa stabilita dagli Ordini.

Maternità

La maternità comporta l'esenzione dall'obbligo formativo per un anno, individuabile secondo le indicazioni della richiedente.

Esenzioni

Al di fuori dei casi d'impedimento previsti dall'art. 6, comma 4, delle Norme di attuazione del Regolamento di formazione professionale continua, agli Ordini è rimessa la valutazione e la decisione discrezionale dei casi particolari.
